



COMUNE DI MARNATE
Provincia di Varese



Codice ente: **11503**
DELIBERAZIONE N° 29

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 24/04/2021

OGGETTO: RECEPIMENTO GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER LA RACCOLTA DATI PEF 2021. NUOVA PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **Aprile** alle ore **08:45** previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal decreto Sindacale n. 23 del 6 novembre 2020, sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

La seduta è riunita in modalità videoconferenza, ai sensi del citato decreto Sindacale n. 23/2020.

La pubblicità della seduta è assicurata mediante trasmissione in diretta streaming.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
GALLI MARIA ELISABETTA	X	
DONATI GEMMA GIUSEPPINA	X	
DAL ZOTTO BELLUSCO PIERPAOLO	X	
LUPPI LUIGI	X	
LIGUORI SARA	X	
CISARI ERIKA	X	
GUZZETTI GIANLUIGI	X	
POLATO OLINDO	X	
GALLAZZI MATTEO	X	
POZZOLI ROBERTO	X	
ELZI SILVIA	X	
BERTAZZO MORENO	X	
MORANDI FERNANDO	X	

TOTALE PRESENTI: **13**

TOTALE ASSENTI: **0**

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **ANGELO QUAGLIOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **AVV. MARIA ELISABETTA GALLI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 29 del 24/04/2021

Proposta n.32 del SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: RECEPIMENTO GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER LA RACCOLTA DATI PEF 2021. NUOVA PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 19 del 26.03.2021 ad oggetto: "PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021"
- n. 24 del 6.04.2021 ad oggetto: "DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26.03.2021 PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2021. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE"

- n. 20 del 26.03.2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DELLE RATE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2021”

Considerato che Arera ha redatto una guida alla compilazione per la raccolta dati: tariffa rifiuti-PEF 2021 datata 15.03.2021, pubblicata alcuni giorni più tardi, con la quale si stabilisce (pag. 58) che per il PEF 2021 il rispetto del limite all'accrescimento tariffario non si calcola sulla base dei valori del PEF 2020 per i comuni che non hanno deliberato le tariffe TARI per l'anno 2020, avvalendosi della facoltà concessa dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, bensì sulla base dei valori del PEF 2019;

Vista la nota pervenuta da Ideapubblica srl, società incaricata per la predisposizione del PEF, in data 3.04.2021 prot. n. 4510, nella quale comunica che Arera, nel manuale sopracitato ha inserito un'eccezione non prevista dallo stesso MTR (delibera 443/19 e 443all), per cui l'anno N-1 (previsto per il calcolo del limite della crescita), per i soli comuni che hanno applicato il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, è il 2019 e non il 2020; la documentazione citata nella nota (443-2021-R-rif Appendice 1 (PEF) e 443-2019-R-rif Appendice 2 (relazione di accompagnamento) non viene allegata in quanto sostituita dalla successiva documentazione trasmessa, tramite mail, dalla società Ideapubblica srl in data 13.04.2021 prot. n. 4992;

Vista la comunicazione inoltrata al Sindaco dalla Responsabile del Servizio Finanziario datata 6.04.2021 prot. n. 4587 nella quale informa di quanto comunicato dalla società Ideapubblica e si riserva di approfondire e verificare l'eventuale applicabilità dell'eccezione contenuta nella sopracitata guida di Arera;

Rilevato che alcuni passaggi contenuti nella guida alla compilazione per la raccolta dati: tariffa rifiuti-PEF 2021 sono da considerarsi, a tutti gli effetti, modificativi degli orientamenti precedenti e sulla base dei quali è stato predisposto il PEF 2021;

Ritenuto quindi inevitabile procedere al recepimento delle recenti precisazioni di Arera in materia di elaborazione del Piano Economico Finanziario da cui deriva necessariamente la rielaborazione dello stesso;

Rilevato altresì che la società incaricata della redazione ha provveduto a ridefinire il PEF 2021 secondo i criteri contenuti nella guida alla compilazione per la raccolta dati: tariffa rifiuti-PEF 2021;

Preso atto che il nuovo PEF 2021 è in sostituzione di quello che il Consiglio Comunale ha esaminato e preso atto con le delibere:

- n. 19 del 26.03.2021 ad oggetto: “PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021”
- n. 24 del 6.04.2021 ad oggetto: “DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26.03.2021 PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2021. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE”

Ritenuto di procedere alla revoca in autotutela delle deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 19 del 26.03.2021 ad oggetto: “PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021”
- del Consiglio Comunale n. 24 del 6.04.2021 ad oggetto: “DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26.03.2021 PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2021. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE”
- del Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DELLE RATE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2021”

ed alla contestuale presa d'atto del nuovo PEF 2021, e con successivo atto, all'approvazione delle nuove tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di MARNATE non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla

Legge 14 settembre 2011, n. 148, e il Comune di Marnare svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Visto il piano finanziario predisposto dai gestori (Comune di Marnate per la parte inerente lo spazzamento strade e la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e Econord SpA per tutte le altre attività connesse alla raccolta e trasporto dei rifiuti), elaborato dalla società Ideapubblica srl, e pervenuto in data 13.04.2021 prot. n. 4992, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell'Ente territorialmente competente (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG), il quale espone un costo complessivo di € 968.631,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che il Revisore dei Conti Dott. Lorenzo Brocca, ha rilasciato in data 14.04.2021 la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune per l'anno 2021, allegata al presente atto per farne parte integrante;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 30/7/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere conseguentemente atto del Piano finanziario validato dal Revisore, inclusi i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dal D.L. 34/2019 (Decreto crescita) che testualmente recita: *".....i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21quiquies, comma 1 del D.lgs 267/2000, per le motivazioni indicate in premessa, le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 19 del 26.03.2021 ad oggetto: “PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021”
 - del Consiglio Comunale n. 24 del 6.04.2021 ad oggetto: “DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26.03.2021 PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2021. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE”
 - del Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DELLE RATE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2021”
- 3) di prendere atto quale ETC (Ente Territorialmente Competente) del Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e i relativi allegati, predisposti dai gestori (Comune di Marnate e Econord SpA), elaborati dalla società Ideapubblica srl e trasmessi in data 13.04.2021 prot. n. 4992, validati dal Revisore dei Conti Dott. Lorenzo Brocca in data 14.04.2021, redatti secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmessi, a cura del Servizio Finanziario – Ufficio Tributi, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- 5) di stabilire, ai sensi del comma 15ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dal D.L. 34/2019 (Decreto crescita) che la scadenza delle rate di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 è fissata nel modo seguente: 1° rata - 16.07.2021, 2° rata – 18.10.2021 sulla base delle tariffe applicate nell'anno precedente (2020), 3° rata – scadenza 16.12.2021 a conguaglio sulla base delle tariffe stabilite per l'anno in corso.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti....

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 29 del 24/04/2021

Ottenuta la parola dal Sindaco l'Assessore Dal Zotto relaziona sull'argomento.

...O M I S S I S...

Seguono gli interventi.

...O M I S S I S...

Il Consigliere Pozzoli chiede che sia scissa in due parti la votazione del dispositivo contenuto nella proposta di delibera, e in particolare che sia isolata la votazione sul punto 2 concernente la revoca in autotutela delle delibere consiliari n. 19 del 26.03.2021, n. 24 del 06.04.2021 e n. 20 del 26.03.2021.

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole, sotto il profilo tecnico giuridico, in merito alla proposta di scissione della votazione del dispositivo della proposta di delibera, precisando che, pur in presenza di una votazione plurima, l'atto deliberativo rimarrà unico.

Il Sindaco prende atto della richiesta del consigliere Pozzoli, comunica di darne corso e, prima di procedere, chiede all'Assemblea se vi sono eccezioni in merito.

Il Sindaco non rileva alcun intervento in dissenso in merito alla proposta del Consigliere Pozzoli.

.... OMISSIS....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata, con le modifiche apportate alle modalità di votazione sopra illustrate;

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

Il Sindaco pone in votazione il punto n. 2 del dispositivo:

“2. di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21quinquies, comma 1 del D.lgs 267/2000, per le motivazioni indicate in premessa, le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 19 del 26.03.2021 ad oggetto: “PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021”
- del Consiglio Comunale n. 24 del 6.04.2021 ad oggetto: “DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26.03.2021 PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2021. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE”
- del Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DELLE RATE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2021”,

che viene approvato con voti unanimi favorevoli, accertati per appello nominale, espressi dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

Il Sindaco procede poi a porre in votazione tutti gli altri punti del dispositivo della proposta di delibera (punti nn. 1,3,4,5).

Con voti, accertati per appello nominale, favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Morandi), espressi dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, i punti nn. 1,3,4,5 della proposta di delibera sono approvati.

Rilevato che entrambe le votazioni riguardanti la presente proposta di deliberazione risultano aventi esito favorevole e pertanto coerente espressione di volontà di integrale approvazione di tutti i disposti in essa contenuti

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: RECEPIMENTO GUIDA ALLA COMPILAZIONE PER LA RACCOLTA DATI PEF 2021. NUOVA PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021", come sopra trascritta.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti, accertati per appello nominale, favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Morandi), espressi dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Consigliere Pozzoli chiede sia messa a verbale la sua dichiarazione di non avere sentito bene come si sarebbero tenute le distinte votazioni e di avere, di conseguenza, erroneamente espresso il proprio voto nella seconda votazione sul dispositivo della proposta di delibera, in quanto nelle sue reali intenzioni vi era la volontà di esprimere voto contrario.

Il Consigliere Elzi dichiara, a sua volta, di avere erroneamente votato a favore nella seconda votazione sul dispositivo della proposta di delibera, mentre era sua intenzione esprimere voto contrario.

Il Consigliere Bertazzo dichiara, a sua volta, di avere erroneamente votato a favore nella seconda votazione sul dispositivo della proposta di delibera, mentre era sua intenzione esprimere voto contrario.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Avv. Maria Elisabetta Galli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Angelo Quagliotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.